



## ISTITUTO COMPRESIVO *Simone De Magistris*

C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431

<http://www.iccaldarola.gov.it>

e-mail: [mcic80300a@istruzione.it](mailto:mcic80300a@istruzione.it)

PEC: [mcic80300a@pec.istruzione.it](mailto:mcic80300a@pec.istruzione.it)

Dirigenza e Segreteria: via Pallotta, 9 - 62020 Caldarola - tel./ fax 0733/905644

Prot. n. 2266 c/27 del 02/10/2014

**CIRC. N. 16**

**Al personale docente e ATA  
All'albo**

Oggetto: Vigilanza alunni a.s. 2014/15.

Al fine di consentire una prosecuzione ordinata dell'anno scolastico si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli aspetti riguardanti la vigilanza degli alunni, con l'invito ad intensificare l'azione di sorveglianza in connessione a situazioni di rischio più elevato (viaggi di istruzione, momenti che precedono l'inizio delle lezioni, uscita al termine delle lezioni, intervallo, attività di educazione fisica, esercitazioni pratiche, ecc.) secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, allegato 7 "Regolamento vigilanza degli alunni" consultabile nel sito: <http://www.iccaldarola.gov.it>, pagina "Regolamenti".

Oltre al dovere di provvedere all'istruzione degli alunni, il ruolo del personale docente comprende adempimenti di natura amministrativa che costituiscono il supporto necessario alle attività didattiche. Tra questi, momenti essenziali sono la puntualità nel servizio, la sorveglianza e la prevenzione di eventuali infortuni.

Nel corso delle lezioni il personale docente ha il dovere di vigilare ininterrottamente e di adottare comportamenti idonei ad evitare ogni possibile incidente. Qualora l'insegnante, durante le lezioni, abbia la necessità comprovata di assentarsi momentaneamente dalla classe, dovrà affidare la vigilanza degli alunni al personale ausiliario o ad altri colleghi disponibili.

La sorveglianza durante l'intervallo sarà effettuata dai docenti della lezione precedente l'intervallo sulla base dell'orario settimanale. Gli alunni non debbono uscire dall'aula prima dell'effettivo inizio dell'intervallo.

Gli spostamenti delle classi o degli alunni per raggiungere i locali delle diverse attività (laboratori, palestra, campi esterni, ecc.) debbono avvenire sotto la sorveglianza dei docenti e/o dei collaboratori scolastici onde evitare allontanamenti o incidenti.

### **Infortunati degli alunni:**

In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro disposizione, dandone comunicazione ai genitori.

L'insegnante presente al momento dell'infortunio è tenuto a compilare il modello di relazione (disponibile sul sito della scuola e allegato alla presente) e consegnarlo in segreteria il giorno stesso od il successivo, completo di tutti i dati richiesti:

- Nome, cognome, data di nascita, classe degli alunni coinvolti
- Data dell'evento
- Luogo presso il quale si è verificato
- Descrizione particolareggiata del modo in cui l'incidente è avvenuto
- Comportamenti adottati dal personale tenuto alla vigilanza prima, durante e dopo l'infortunio.

Per una più completa informazione si riportano qui di seguito le norme principali in ordine alla vigilanza, cui istituzionalmente è tenuto il personale scolastico.

L'art. 2048 - secondo comma - del Codice Civile stabilisce che *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (c. 2130 ss.) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza."*

Un'attenuazione di tale responsabilità è stata introdotta dall'art. 61 della legge n. 312/80:

*"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente*

all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

*La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, i compiti di vigilanza sugli alunni sono contenuti nella contrattazione collettiva (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, CCNL 2006/09) che attribuisce al suddetto personale «*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...*»

Riferimenti normativi e disposizioni:

- Circolare Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- prot. N. 2204/A30e del 9.2.2007
- [Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile](#)
- [Art.61 della legge n° 312 del 11/7/1980](#)
- C.M. n. 321 del 10 ottobre 1963
- C.M. n. 2 del 5 gennaio 1977
- Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - Sentenza N° 40/98 – R del 15/5/1998
- Corte di Cassazione Sentenza n. 6331/98 del 26 giugno 1998 - Responsabilità per danni agli studenti
- [Corte di Cassazione Sentenza n. 12501/2000](#)
- [Corte di Cassazione Sentenza n. 9346/2002](#)
- [Corte di Cassazione Sentenza n. 4359/2004](#)

Si raccomanda la massima collaborazione a quanto disposto.

**La Dirigente**

**Dott.ssa Fabiola Scagnetti**

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993